

Dott. Laura Mutti

NOTAIO

23807 Merate (Lc), Viale Cornaggia n. 4

Tel. 039.59.71.900

Fax 039.92.76.033

E-mail: studio@notaiomutti.it



Merate, il giorno 24 ventiquattro luglio 2017 duemiladiciassette.

Io sottoscritta dottoressa Laura Mutti, Notaio
residente in Merate,

CERTIFICATO

che con mio atto in data odierna l'assemblea dei soci della società:

**CASA AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

società cooperativa sociale a responsabilità limitata regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Merate (LC) Via Campi n. 64, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco al n. 01689210134, REA n. LC 209897, duratura sino al 31 dicembre 2035, iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A141794 dal 31 marzo 2005 Sezione: cooperativa mutualità prevalente - Categoria: cooperative sociali, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Lombardia dal 19 marzo 2012 al n. 1526 della Sezione A ed al n. 758 della Sezione B

ha deliberato quanto segue:

1)

di adottare e disciplinare i criteri di ripartizione dei ristorni obbligatoriamente previsti ex artt. 2521, c3, n8) e 2545sexsies, c1, CC, con conseguenziale modifica dell'articolo 18 del vigente Statuto Sociale che assume il seguente nuovo letterale tenore:

"Art. 18 (Bilancio di esercizio - Ristorni)

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica della Cooperativa sarà tenuta in regime di separazione delle gestioni delle attività esercitate, come descritte in modo distinto all'art. 4 comma primo, lettera a) e lettera b).

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centoottanta) giorni, nei limiti e nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) l'eventuale restante parte, alle riserve indivisibili di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 16.

Non si farà luogo a distribuzione dei dividendi tra i soci.

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci





dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed i soci stessi, secondo quanto previsto in apposito regolamento che disciplinerà in dettaglio la distribuzione degli stessi distinguendo gli specifici criteri distintamente per i soci lavoratori e per i soci fruitori. Per i soci lavoratori i ristorni saranno erogati in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi. Gli amministratori, in sede di redazione del bilancio dovranno riportare i dati dell'attività svolta con i soci distinguendo le diverse gestioni mutualistiche."

2)

di specificare la disciplina del Libro Soci, in particolare prevedendo sezioni separate per le diverse categorie di soci, con conseguenziale modifica dell'articolo 5 del vigente statuto sociale che assume il seguente nuovo letterale tenore:

"Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone che intendono perseguire gli scopi sociali della cooperativa.

In relazione all'oggetto plurimo della Cooperativa, così come descritto all'articolo 4 (Oggetto sociale), possono essere soci le seguenti persone:

Per la sezione di cui alla lettera a):

- le persone svantaggiate, utenti dei servizi come soci fruitori;
- i soci lavoratori, normodotati, che con le proprie competenze professionali collaborano al raggiungimento degli scopi sociali;
- le persone svantaggiate, come soci lavoratori, per quanto possibile in relazione al loro stato soggettivo; esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa (articolo 4 comma 2 legge 381/91);
- i soci lavoratori normodotati che collaborano al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa e professionale;
- i familiari delle persone svantaggiate inserite nella cooperativa.

Nel Libro dei soci, dovrà essere indicata la categoria di appartenenza di ciascun socio.

Inoltre, per entrambe le sezioni di cui alle lettere a) e b) possono essere soci, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 381/91 i volontari che prestino la loro attività gratuitamente e per i quali è istituita un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere altresì ammessi come soci, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperativa sociale (art. 11 legge 381/1991).

Non sono previsti compensi per i soci volontari.

Ad essi, come alla totalità dei soci, potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese autorizzate effettivamente sostenute per conto della cooperativa e rigidamente documentate (art. 2 comma 4 legge 381/91).



Possono infine essere soci le Associazioni e gli Enti, comunque costituiti e denominati, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti."

3)

di trasformare la cooperativa sociale dal modello a responsabilità limitata in cooperativa sociale per azioni come segue:

- modificando la denominazione in "Casa Amica - Società Cooperativa Sociale" con conseguenziale modifica dell'articolo 1 del vigente Statuto sociale che assume il seguente nuovo letterale tenore:

"Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede - norme applicabili).
E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 numero 38, una Società Cooperativa mista a scopo plurimo denominata:

CASA AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa ha sede in Merate (LC).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società per azioni.";

- lasciando immutata la sede in Merate (LC), Via Campi n. 64, l'oggetto sociale e la durata;

4)

di approvare il nuovo Statuto Sociale, recante le modifiche testé deliberate, che regolerà la vita della società nella nuova forma e che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

5)

di confermare nella loro carica gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con verbale di assemblea dei soci in data 23 giugno 2017 (depositato al Registro delle Imprese di Lecco in data 21 luglio 2017 al n. 16209/2017 di prot. ed in corso di evasione) nelle persone dei signori:

BERETTA Fulvio, nato a Genova (GE) il 29 maggio 1956, domiciliato per la carica presso la sede della società in Merate (LC), Via Campi n. 64, Codice Fiscale BRTFLV56E29D969H, quale Presidente;

MAURI Gabriella, nata a Merate (CO) l'8 giugno 1946, domiciliata per la carica presso la sede della società in Merate (LC), Via Campi n. 64, Codice Fiscale MRAGRL46H48F133B, quale Vice Presidente;

CASALETTO Alfredo, nato a Lagonegro (PZ) il 26 maggio 1977, domiciliato per la carica presso la sede della società in Merate (LC), Via Campi n. 64, Codice Fiscale CSLLRD77E26E409D, quale Consigliere;

BAIGUINI Angelo Luigi, nato a Lovero (BG) il 5 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede della società in Merate (LC), Via Campi n. 64, Codice Fiscale BGNNLL58B05E704O, quale Consigliere;

CREA Rocco, nato a Vimercate (MI) il 22 aprile 1975, domiciliato per la carica presso la sede della società in Merate (LC), Via Campi n.



64, Codice Fiscale CRERCC75D22M052K, quale Consigliere;
LUCCA Flavio Pompeo, nato a Cornate d'Adda (MI) il 26 settembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della società in Merate (LC), Via Campi n. 64, Codice Fiscale LCCFVP60P26D019Y, quale Consigliere;
SPERATI Raffaele Angelo, nato a Milano (MI) il 25 agosto 1944, domiciliato per la carica presso la sede della società in Merate (LC), Via Campi n. 64, Codice Fiscale SPRRFL44M25F205P, quale Consigliere;
tutti cittadini italiani, per gli esercizi sociali relativi agli anni 2017 (duemiladiciassette), 2018 (duemiladiciotto) e 2019 (duemiladiciannove) e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove);

6)

di confermare i poteri delegati ai membri del Consiglio di Amministrazione con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 6 luglio 2017 (in termine utile di iscrizione al Registro delle Imprese);

7)

di nominare il revisore unico in persona del signor:
BIANCHI Paolo, nato a Merate (LC) il 28 novembre 1964, domiciliato in Merate (LC), Via Campi n. 64, Codice Fiscale BNCPLA64S28F133A;
cittadino italiano, per gli esercizi sociali relativi agli anni 2017 (duemiladiciassette), 2018 (duemiladiciotto) e 2019 (duemiladiciannove) e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove);

8)

di affidare al Revisore Unico il controllo contabile e legale della società;

9)

di non emettere i certificati azionari, stabilendo che fa fede quanto risulta dal Libro dei Soci.

Si riporta lo statuto.



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede - norme applicabili).
E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 numero 38, una Società Cooperativa mista a scopo plurimo denominata:
CASA AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".



La Cooperativa ha sede in Merate (LC).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società per azioni.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno - 31 dicembre 2035 - duemilatrecentocinquante

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 numero 381, non ha scopo di lucro e si propone di inseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come previste dalla Legge 8 novembre 1991 n.381 all'art. 1 lettera a) e lettera b).

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità.

La Cooperativa ha inoltre come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto plurimo l'attuazione delle seguenti attività di:

- a) servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nello specifico delle attività di cui alla lettera a), così come previsto all'art. 1 comma primo della Legge 8 novembre 1991, la Cooperativa ha come oggetto diretto le seguenti attività:

- gestione di servizi e strutture socio-assistenziali, educative;
- centri socio-educativi per soggetti disabili;
- servizi di formazione all'autonomia;
- animazione del tempo libero dei soggetti disabili mediante attività di carattere ricreativo, culturale e sportivo;
- servizi di trasporto diversi con proprietà d'accesso da parte di soggetti svantaggiati e/o in stato di bisogno.

Per attuare quanto si prefigge al punto a) la Cooperativa potrà operare sul territorio in accordo di programma e/o convenzione con Enti pubblici comunali, sovracomunali e provinciali e regionali nel rispetto delle norme vigenti.

Nello specifico delle attività di cui al punto b), così come previsto all'art. 1 comma secondo della Legge 8 novembre 1991, la Cooperativa ha come oggetto diretto la seguente attività:

- la gestione di laboratori per la produzione e la lavorazione di manufatti allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva,





anche tramite l'addestramento professionale, di persone svantaggiate, mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività lavorativa di cui all'articolo 4 della Legge 381/91.

Per il raggiungimento di tale scopo sociale la Cooperativa potrà:

- gestire in forma cooperativistica laboratori e strutture produttive, curando la produzione e il commercio di manufatti in genere e di altri prodotti derivanti dalle attività varie della cooperativa;
- offrire prestazione di servizi relativi all'archiviazione di documenti per aziende, studi professionali, enti pubblici e privati;
- istituire laboratori protetti di addestramento e preparazione professionale per favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel campo lavorativo;
- partecipare a progetti integrati con i servizi pubblici e le strutture private del territorio per il recupero personale e sociale di persone svantaggiate, offrendo esperienze lavorative protette (articolo 4 legge 381/91).

Le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) saranno svolte in collegamento funzionale secondo una logica di integrazione e complementarietà dell'offerta ai soggetti svantaggiati.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, concorrere ad aste pubbliche o private, stipulare convenzioni con enti pubblici, come previsto dalla legge 8 giugno 1990 numero 142 e dalla legge 8 novembre 1991 numero 381 e successive modificazioni.

La Cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative sociali e ad associazioni di rappresentanza del movimento cooperative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

Le modalità di esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone che intendono perseguire gli scopi sociali della cooperativa.

In relazione all'oggetto plurimo della Cooperativa, così come descritto all'articolo 4 (Oggetto sociale), possono essere soci le seguenti persone:

Per la sezione di cui alla lettera a):

- le persone svantaggiate, utenti dei servizi come soci fruitori;
- i soci lavoratori, normodotati, che con le proprie competenze professionali collaborano al raggiungimento degli scopi sociali;

Per la sezione di cui alla lettera b):

- le persone svantaggiate, come soci lavoratori, per quanto possibile in relazione al loro stato soggettivo; esse devono costituire almeno il 30%



30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa (articolo 4 comma 2 legge 381/91);

- i soci lavoratori normodotati che collaborano al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa e professionale;
- i familiari delle persone svantaggiate inserite nella cooperativa.

Nel Libro dei soci, dovrà essere indicata la categoria di appartenenza di ciascun socio.

Inoltre, per entrambe le sezioni di cui alle lettere a) e b) possono essere soci, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 381/91 i volontari che prestino la loro attività gratuitamente e per i quali è istituita un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere altresì ammessi come soci, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperativa sociale (art. 11 legge 381/1991).

Non sono previsti compensi per i soci volontari.

Ad essi, come alla totalità dei soci, potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese autorizzate effettivamente sostenute per conto della cooperativa e rigidamente documentate (art. 2 comma 4 legge 381/91).

Possono infine essere soci le Associazioni e gli Enti, comunque costituiti e denominati, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome e cognome, della data e luogo di nascita, della residenza e del Codice Fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui è chiesta l'iscrizione;
- d) l'ammontare dell'azione o delle azioni di partecipazione proposte in sottoscrizione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e), la domanda di ammissione dovrà indicare:

- a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, l'oggetto o lo scopo sociale e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, ove prescritta;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al





precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta.

La deliberazione o la determinazione di ammissione devono essere comunicate al richiedente e annotate, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione o determinazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- dell'azione o delle azioni sottoscritte;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) alla comunicazione scritta dell'esatta loro residenza e di tutte le eventuali successive variazioni, comportando detta mancata comunicazione e la conseguente irreperibilità la decadenza dalla qualifica di socio.

Pertanto per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione.

Art. 8 (Diritti dei soci)

Ai sensi dell'articolo 2422 del Codice Civile, i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, nn. 1) e 3) dell'articolo 2421 del Codice Civile e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per trasferimento per atto tra vivi delle azioni possedute.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) per mancata comunicazione del cambio di residenza;
- c) per motivi di salute;



d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro eventualmente instaurato, quale socio lavoratore, con la Cooperativa ovvero che cessi, quale socio volontario, l'attività di volontariato presso la stessa Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata o decisa dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, ovvero che ineriscano il rapporto mutualistico;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme comunque dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o si accinga a svolgere, tramite attività di carattere preparatorio, impresa in concorrenza con la Cooperativa;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli al suo regolare funzionamento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 34, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione è efficace dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.





Art. 12 (Comunicazioni)

Le deliberazioni o determinazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni sottoscritte, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Le azioni per le quali non è richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione o determinazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e) e g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata con regolamento.

La Cooperativa può compensare con i debiti derivanti dal rimborso delle azioni e del sovrapprezzo, discendenti dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso di prestiti, il credito derivante da penali, ove previste con regolamento, e da risarcimento dei danni.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non effettuati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione di azione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della azione.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi o i legatari del socio defunto.

TITOLO IV



PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, è formato dai conferimenti effettuati dai soci ed è costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo articolo 18 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;
- f) da eventuali donazioni, oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero alla società.

Le riserve, salvo il sovrapprezzo di cui alla precedente lettera c) che è rimborsabile a norma del precedente articolo 13, sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 (Azioni)

Fermo restando il valore nominale delle azioni sociali sottoscritte prima dell'entrata in vigore del presente statuto, le azioni sociali di futura emissione avranno valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Alle azioni, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 del Codice Civile.

L'Assemblea della società può deliberare l'emissione o la non emissione delle azioni.

Art. 18 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, salva comunque la responsabilità di quest'ultimo per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando





la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 33.

Art. 19 (Bilancio di esercizio - Ristorni)

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica della Cooperativa sarà tenuta in regime di separazione delle gestioni delle attività esercitate, come descritte in modo distinto all'art. 4 comma primo, lettera a) e lettera b).

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centoottanta) giorni, nei limiti e nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) l'eventuale restante parte, alle riserve indivisibili di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 16.

Non si farà luogo a distribuzione dei dividendi tra i soci.

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed i soci stessi, secondo quanto previsto in apposito regolamento che disciplinerà in dettaglio la distribuzione degli stessi distinguendo gli specifici criteri distintamente per i soci lavoratori e per i soci fruitori. Per i soci lavoratori i ristorni saranno erogati in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi. Gli amministratori, in sede di redazione del bilancio dovranno riportare i dati dell'attività svolta con i soci distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato, ed il Revisore.

Art. 21 (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale o in un altro luogo purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la



data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

In alternativa alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i destinatari, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i destinatari, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i Sindaci Effettivi, se nominati, ed il Revisore e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'assemblea dei soci)

Le competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono quelle previste dalla legge, fatto salvo quanto attribuito dal presente Statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le particolari maggioranze previste dalla legge.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.





Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee dei soci hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea dei soci, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da cinque a quindici, eletti dall'assemblea dei soci, che determina di volta in volta il numero dei Consiglieri qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci persone fisiche, oppure tra le persone fisiche indicate dai soci persone giuridiche.

Nella nomina dei consiglieri l'assemblea dovrà tener conto di adeguata partecipazione in seno al consiglio, dei soci svantaggiati o dei loro genitori o legali rappresentanti, nonché dei vari Comuni di provenienza.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono comunque essere delegate le attribuzioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle relative ai rapporti mutualistici con i soci.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.



Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi urgenti, in modo che gli amministratori ed i Sindaci Effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se, per qualunque causa, venga a mancare la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori immediatamente. Si applica quanto previsto al primo capoverso del presente articolo.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso salvo diversa deliberazione assembleare.

Agli amministratori spetta peraltro il rimborso per le spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Art. 33 (Organo di controllo e revisore)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge ovvero quando l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno, si compone di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili), eletti dall'assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.





I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale nominato obbligatoriamente o facoltativamente ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Giustizia.

I poteri ed il funzionamento del Collegio nominato obbligatoriamente o facoltativamente sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

In ogni caso, deve essere nominato il Revisore legale.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, gli amministratori, i liquidatori o i Sindaci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del luogo ove ha sede la Cooperativa entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, sempre dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà ex bono et aequo e senza formalità di procedura, entro sessanta giorni dalla nomina e la sua decisione sarà inappellabile.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri



che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno approvati dall'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 23.

Art. 38 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio residuo)

I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.



CASA AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS

CON SEDE IN MERATE (LC) VIA CAMPI N.64

CAPITALE SOCIALE EURO 6.286,00= INTERAMENTE VERSATO

NUMERO REA LC 209897 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01689210134

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI SEZ. A N.1526 - SEZ. B N.758

Verbale di Assemblea Deserta del 24 settembre 2017

Si riunisce oggi, addì 24 settembre 2017 presso la sede sociale di Via Campi n°64 in Merate, premesso che a seguito di regolare avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, veniva convocata alle ore 6:00 a.m. l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifiche al regolamento Interno (a seguito di anomalie segnalate dall'Ispettore del Ministero del Lavoro) e relativa approvazione dello stesso.
2. Varie ed eventuali

Trascorsa un'ora circa da quella indicata nell'avviso di Convocazione, in assenza di intervento dei Soci, si conclude che l'Assemblea non può essere validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Pertanto, io sottoscritto Beretta Fulvio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiaro che L'Assemblea è andata deserta.

Ciò viene fatto risultare con il presente verbale.

Il Presidente del CdA



(Fulvio Beretta)



CASA AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.A. – ONLUS

CON SEDE IN MERATE (LC) VIA CAMPI N.64

CAPITALE SOCIALE EURO 6.286,00= INTERAMENTE VERSATO

NUMERO REA LC 209897 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01689210134

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI SEZ. A N.1526 – SEZ. B N.758

Verbale di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 25 settembre 2017,
relativamente alle modifiche al Regolamento Interno e conseguente
approvazione

Si riunisce oggi, addì 25 del mese di settembre dell'anno 2017 alle ore ventuno, presso la sede sociale in Merate – via Campi n°64, a seguito di regolare avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in seconda convocazione in quanto la prima fissata per il 24 settembre u.s. è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifiche al Regolamento Interno (a seguito di anomalie segnalate dal Revisore del Ministero dello Sviluppo Economico) e relativa approvazione dello stesso
2. Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Fulvio Beretta, il quale constata che:

- sono presenti in proprio n° 20 soci e per delega n° 25 soci, in totale n° 45 soci, come risulta dall'elenco presenze che viene conservato presso la sede della società;
- sono presenti i Consiglieri signori Fulvio Beretta Presidente, Mauri Gabriella Vicepresidente, Lucca Flavio Pompeo, Sperati Raffaele e Rocco Crea;

- risultano assenti giustificati i Consiglieri signori Angelo Baiguini e Casaletto Alfredo ed il Revisore Unico, Paolo Bianchi per impegni professionali;
- tutti si dichiarano informati su quanto posto all'ordine del giorno;
- l'assemblea è valida a deliberare.



Con l'assenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Signora Mauri Gabriella.

Il Dottor Fulvio Beretta nella sua qualità di Presidente di Casa Amica Onlus da lettura delle Modifiche al Regolamento Interno, a seguito di anomalie segnalate dal Revisore del Ministero dello Sviluppo Economico, e spiega la ragione dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, successiva alla preparazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, quanto posto all'ordine del giorno e l'Assemblea dei Soci all'unanimità

Delibera

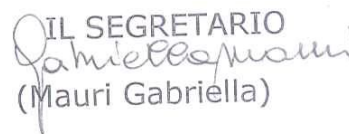
Di approvare il Regolamento Interno e da mandato al Presidente per il deposito dello stesso presso l'Ispettorato del Lavoro di Lecco.

Constatato che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 23:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE


(Fulvio Beretta)

IL SEGRETARIO


(Mauri Gabriella)